



COMUNE DI LOVERE
PROVINCIA DI BERGAMO



www.comune.lovere.bg.it

www.borghitalia.it

**APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 23 DEL 26/05/2025**

**REGOLAMENTO DELLA CONSULTA
GIOVANILE DI LOVERE**



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



www.comune.lovere.bg.it

www.borghitalia.it

**APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 23 DEL 26/05/2025**

SOMMARIO

Art. 1 - Disposizioni introduttive

Art. 2 - Attribuzioni

Art. 3 - Risorse

Art. 4 - Composizione

Art. 5 - Perdita della qualità di componente, rimozione dall'incarico, dimissioni

Art. 6 - Durata e modalità di funzionamento

Art. 7 - Organi

Art. 8 - Funzioni del sindaco e prime sedute

Art. 9 - Convocazioni e deliberazioni

Art. 10 - Sede

Art. 11 - Compensi

Art. 12 - Disposizioni transitorie e finali



**APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 23 DEL 26/05/2025**

Art. 1 - Disposizioni introduttive

La Consulta Giovanile è lo strumento ed il canale primario e permanente di partecipazione del mondo giovanile alla politica del Comune. È un organo propositivo e consultivo di rappresentanza giovanile per l'affermazione e la difesa dei diritti dei giovani, nonché per rappresentarne gli interessi e le aspirazioni e favorirne il rapporto con l'ente comunale.

La Consulta si inserisce nelle finalità statutarie, collaborando con gli organi competenti e concorrendo con essi alla realizzazione dei progetti di intervento rivolti alle realtà giovanili del territorio comunale. Il Comune di Lovere assicura e riconosce i valori della partecipazione alla vita sociale e dell'educazione alla democrazia da parte dei giovani. Essi sono una risorsa e il loro coinvolgimento attivo e concreto, nonché il loro protagonismo, contribuiscono alla costruzione e alla crescita di una società più democratica, solidale, inclusiva e produttiva.

Art. 2 - Attribuzioni

Spettano alla Consulta Giovanile i seguenti compiti e funzioni:

1. Formulazione proposte per progetti, programmi ed investimenti per iniziative ed eventi sociali, culturali, di svago atti a favorire l'aggregazione giovanile per un miglior utilizzo del tempo libero;
2. Promozione di incontri, dibattiti e ricerche sulle tematiche di interesse per i giovani;
3. Ove espressamente richiesto dall'Amministrazione, sviluppo di pareri e valutazioni in merito alle politiche giovanili e alle iniziative rivolte, anche solo in parte, ad un'utenza giovanile;
4. Curare i rapporti con le realtà giovanili e le associazioni del territorio, con cui avviare eventualmente collaborazioni, sentita l'Amministrazione;
5. Tutelare le risorse presenti sul territorio e lo valorizza, operando da stimolo per la costruzione di un solido e sinergico rapporto tra l'associazionismo giovanile, le istituzioni, le scuole, le attività sportive, il volontariato, i servizi civici, i centri di aggregazione giovanile, le attività musicali e il mondo del lavoro;
6. Permettere una comunicazione più efficace e diretta tra l'ente comunale e il mondo giovanile che vive Lovere, affermando e difendendo i diritti dei giovani.

Art. 3 - Risorse

Ai fini del perseguimento dei fini della Consulta Giovanile, l'Amministrazione comunale valuterà di stanziare le relative risorse economiche.

Art. 4 - Composizione



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



www.comune.lovere.bg.it

www.borghitalia.it

**APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 23 DEL 26/05/2025**

La Consulta è composta da giovani residenti a Lovere di età compresa tra i 16 e i 29 anni e i rappresentanti d'istituto delle Scuole Secondarie di Secondo Grado di Lovere (4 studenti dell'Istituto Ivan Piana, 4 studenti dell'Istituto Decio Celeri e 2 studenti del Convitto Nazionale Cesare Battisti).

A seguito della prima formazione dell'organo, realizzata tramite candidatura libera, la richiesta di ammissione dovrà essere approvata dall'Ufficio di Presidenza della consulta.

Art. 5 - Perdita della qualità di componente, rimozione dall'incarico, dimissioni

Ogni componente può rinunciare in qualsiasi momento alla sua adesione, comunicando tempestivamente all'Assemblea della Consulta la sua rinuncia.

Nessun componente della Consulta può essere estraniato o rimosso se non per fatti, atti o comportamenti gravi, che contravvengano ai doveri stabiliti dal presente regolamento o vadano a ledere lo spirito di partecipazione o i valori dell'Amministrazione comunale.

In caso di dimissioni o di decadenza dalla carica di membro della Consulta da parte di uno dei rappresentati di istituto, all'interno di ciascuno di essi si procederà secondo le modalità previste per indicare il nuovo membro.

Art. 6 - Durata e modalità di funzionamento

La Consulta ha durata pari a quella del Consiglio Comunale del mandato di riferimento e resta in carica fino allo scioglimento dello stesso. I componenti possono essere riconfermati ove permangano i requisiti richiesti.

La Consulta viene riunita formalmente con frequenza bimestrale e informalmente tutte le volte in cui lo ritengano il Presidente, o il Coordinatore, o l'Assessore o il Consigliere Delegato o laddove via sia richiesta da parte di un terzo dei componenti; in tale ultimo caso, la relativa istanza deve avvenire per iscritto e deve contenere indicazione degli argomenti da trattare.

Ciascun membro ha diritto ad essere sostituito mediante delega motivata ad altro membro della Consulta, fino a un massimo di due deleghe pro capite all'anno, da trasmettere al Presidente entro l'inizio delle riunioni.

Le sedute potranno essere svolte sia in presenza, che da remoto, previa comunicazione scritta al Presidente.

Art. 7 - Organi

Sono organi della Consulta:

1. L'Assemblea, alla quale partecipano tutti i soggetti previsti dal precedente art. 4;
2. L'Ufficio di Presidenza così composto: Presidente, Coordinatore, Assessore o il Consigliere Delegato, Vicepresidente.
3. Il Presidente, il quale viene eletto tra i membri dell'Assemblea nella prima riunione utile a maggioranza assoluta dei presenti, con voto nominale e segreto, in prima votazione presieduta dall'Assessore o dal Consigliere Delegato. In caso di mancata elezione, in seconda votazione



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



www.comune.lovere.bg.it

www.borghitalia.it

**APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 23 DEL 26/05/2025**

- risulterà eletto colui che riceverà il maggior numero di preferenze. In caso di parità tra due candidati, risulta eletto Presidente il membro più giovane. Il Presidente dura in carica un anno e può essere riconfermato per l'anno successivo, ove mantenga i requisiti richiesti. I suoi compiti sono rappresentare e presiedere la Consulta, convocare la Consulta, definire l'ordine del giorno e deliberare in seno all'Assemblea. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
4. Il Coordinatore, indicato dall'Amministrazione Comunale, coordina le attività della Consulta e dei gruppi di lavoro qualora istituiti, si occupa della verbalizzazione delle sedute e delle riunioni e ne verifica il regolare svolgimento, in tutte le funzioni e attività. Cura i rapporti con l'Amministrazione, con l'Assessore o con il Consigliere Delegato e collabora con quest'ultimo nei rapporti con gli uffici comunali.
 5. L'Assessore, o il Consigliere Delegato, partecipa alle riunioni della Consulta e si occupa della gestione dei rapporti con gli Uffici Comunali e con i Funzionari in collaborazione con il Coordinatore.
 6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza.

Art. 8 - Funzioni del sindaco e prime sedute

Il Sindaco, o l'assessore comunale/consigliere delegato, insedia la Consulta Comunale Giovanile in prima seduta e presiede le successive fino a quando non viene eletto il Presidente. Il Presidente uscente insedia e presiede la prima convocazione della nuova assemblea sino alla nomina del nuovo Presidente. Il Sindaco, o un suo delegato, ha il diritto di partecipare alle riunioni della Consulta senza diritto di voto.

Art. 9 - Convocazioni e deliberazioni

Le sedute formali della Consulta sono valide se è presente, anche tramite delega, la metà più uno dei componenti aventi diritto in prima convocazione e un terzo dei componenti aventi diritto in seconda convocazione, ad eccezione delle deliberazioni straordinarie su nuove richieste di adesione e delle deliberazioni relative alle modifiche del Regolamento. Per tali deliberazioni è richiesta la presenza dei 2/3 dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione, trasmesso dal Presidente con l'ordine del giorno, deve pervenire mediante notifica ai componenti e per conoscenza ai rispettivi istituti scolastici con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione della Consulta. Il Presidente, in casi di urgenza e necessità oggettivamente incompatibili con l'avviso di convocazione ordinario di almeno 5 giorni antecedenti alla data di convocazione, può convocare l'assemblea fino a 48 ore antecedenti la convocazione.

I Componenti possono far pervenire al presidente proposte di discussione. Le sedute formali della Consulta sono pubbliche.

Le deliberazioni ordinarie dell'Assemblea sono approvate a maggioranza semplice dei presenti. Le deliberazioni straordinarie di cui al presente articolo sono approvate a maggioranza qualificata dei 2/3 dell'Assemblea.



COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO



www.comune.lovere.bg.it

www.borghitalia.it

**APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 23 DEL 26/05/2025**

Il Presidente, in caso di parità, ha la facoltà di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva. In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

In caso di impedimento permanente del Presidente della Consulta Giovanile, il Vicepresidente è tenuto a convocare l'Assemblea per indire nuove elezioni entro 15 giorni, salvo che manchino meno di tre mesi alla scadenza della carica della Consulta.

In caso di impedimento sia del Presidente che del Vicepresidente, ne farà le veci il membro più anziano della Consulta.

Art. 10 - Sede

La sede della Consulta Giovanile è presso il Municipio di Lovere. In caso di cambio di sede, deve esserne data comunicazione scritta all'Amministrazione comunale.

Art. 11 - Compensi

Nessun compenso spetta ai membri della Consulta Comunale Giovanile.

Art. 12 - Disposizioni transitorie e finali

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di eseguibilità della delibera di Consiglio Comunale che lo approva.